

CONVENZIONE

TRA

Regione Lombardia

(Direzione Generale Territorio e Protezione Civile)

E

Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) - Comitato Regionale Lombardia

per lo svolgimento di attività di protezione civile

nell'ambito della Colonna Mobile Regionale

(ai sensi della D.G.R. n. XI/1220 del 4 febbraio 2019)

CONVENZIONE

TRA

La Regione Lombardia, nella persona del dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Civile, Andrea Zaccone, domiciliato, per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1

E

A.R.I Associazione Radioamatori italiani - Comitato Regionale Lombardia (nel seguito indicata come "ARI"), partita IVA/codice fiscale n. 97127890156, nella persona del Presidente Lorenzo Leo, domiciliato per la carica in Milano, Via Natta n.11.

PREMESSA

- Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile", il quale prevede che le componenti del Servizio nazionale della protezione civile possano stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti, elencati all'art. 13, del decreto medesimo, tra cui, al comma 1, punto e), è considerato il volontariato organizzato di protezione civile iscritto all'elenco nazionale del volontariato di protezione civile;
- Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore";
- Vista la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile" e, in particolare, l'art. 4 (Funzioni della Regione), che:
 - al comma 1, affida alla Regione il coordinamento e l'organizzazione, nonché la cura dell'attuazione degli interventi di protezione civile, mediante lo svolgimento di specifiche attività;
 - ai commi 3 e 5, stabilisce che la Regione instauri un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, gli Enti locali e gli enti ed organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito del territorio regionale in materia di protezione civile, anche attraverso convenzioni, per garantire la disponibilità di uomini, mezzi ed attrezzature in caso di necessità;
 - ai commi 6 e 8, dispone che la Regione possa partecipare ad iniziative di protezione civile anche al di fuori del territorio regionale e concorrere alle iniziative degli enti locali per la tutela del territorio e delle popolazioni;
 - al comma 14, prevede che la Regione possa usufruire dei centri polifunzionali presenti sul territorio, stipulando convenzioni con enti, istituzioni o organizzazioni di volontariato, per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi;
- Visto il regolamento regionale 22 ottobre 2010, n. 9 "Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile", come modificato dal regolamento regionale 15 febbraio 2018, n. 6;

- Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, recante "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";
- Visti la D.G.R. X/581 del 2 agosto 2013 ed il decreto 12 luglio 2018, n. 10099, con i quali Regione Lombardia ha dato attuazione degli indirizzi contenuti nella Dir. PCM del 9 novembre 2012;
- Vista la d.g.r. 29 dicembre 1999, n. 47579, con cui sono state approvate le linee guida per l'individuazione e la costituzione dei Centri Polifunzionali di Emergenza (CPE) e per la realizzazione della Colonna Mobile Regionale (CMR);
- Vista la D.G.R. X/1123 del 20 dicembre 2013, con cui è stata approvata la revisione della struttura della Colonna Mobile Regionale, con una nuova organizzazione, fondata su moduli specialistici;
- Vista la D.G.R. XI/1220 del 4 febbraio 2019, con cui è stato approvato lo schema di convenzione tipo da utilizzare per le organizzazioni che compongono la colonna mobile regionale, a partire dalla data del __ gennaio 2019;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra Regione Lombardia e l'organizzazione ARI-Comitato Regionale Lombardia, relativamente all'adesione ai seguenti moduli specialistici:

- Modulo Telecomunicazioni di emergenza

Le attività oggetto della presente convenzione vengono svolte attraverso l'impiego di soci volontariamente aderenti all'organizzazione interna denominata ARI-RE (Radiocomunicazioni in Emergenza), dotata di proprio regolamento operativo.

2 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE IN CONVENZIONE

2.1 - Parte generale

ARI Comitato Regionale Lombardia tramite la propria organizzazione interna su base volontaria denominata ARI-RE, nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni generali:

- assicura, in caso di necessità, la partecipazione alle attività emergenziali, di addestramento e formazione su richiesta specifica da parte di Regione Lombardia;
- provvede a dotare ogni volontario dedicato alla Colonna Mobile Regionale (di seguito detta "Colonna Mobile") di appositi DPI (dispositivi di protezione individuale), sia per le attività generiche, che per quelle specifiche descritte di seguito;

- cura il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei propri volontari dedicati alla Colonna Mobile, sia in caso di emergenza, che in situazioni di addestramento e formazione, ai sensi della vigente normativa di livello nazionale;
- mantiene un costante scambio di esperienze, dati e informazioni con le altre organizzazioni di volontariato che compongono la Colonna Mobile Regionale e con le OO.VV. che supportano Regione Lombardia per le attività della sala operativa;
- interagisce con le Colonne Mobili di livello provinciale, appartenenti ad altre regioni o soggetti concorrenti al Servizio nazionale della protezione civile, presenti in caso di emergenza, addestramento e formazione;
- provvede a mantenere in efficienza mezzi e attrezzature assegnati in comodato d'uso dalla Regione Lombardia e di quelli di proprietà dell'associazione compresi negli elenchi allegati, nonché delle attrezzature utili all'attività oggetto di questa convenzione, segnalando tempestivamente eventuali variazioni ed indisponibilità;
- garantisce la formazione costante dei propri volontari dedicati alla Colonna Mobile, anche attraverso la partecipazione a corsi proposti da Regione Lombardia;
- garantisce la disponibilità, nel limite delle sue specifiche capacità, di volontari specializzati nelle funzioni oggetto della presente convenzione, da impiegare come docenti per corsi di formazione rivolti ad operatori del sistema di protezione civile regionale;
- Regione Lombardia si riserva la possibilità di verificare le modalità di attivazione in qualsiasi momento, ovvero di organizzare esercitazioni senza preavviso per testare l'operatività della Colonna Mobile Regionale.

2.2 - Parti specifiche

Supporto alla Colonna Mobile Regionale (CMR)

- In caso di indisponibilità delle telecomunicazioni ordinarie, in atto o prevedibile, gestione delle risorse strumentali di TLC presenti a bordo del CTM (Centro Trasmissioni Mobile) in dotazione, al fine di assicurare la necessaria connettività, sia analogica che digitale, con i "Centri di Comando e Controllo" attivati sul territorio regionale e nazionale (collegamenti di 1° e 2° livello), a supporto della CMR e durante gli spostamenti della stessa, in caso di emergenza ed esercitazioni, gestendo reti di telecomunicazioni alternative tramite proprie reti TLC strutturate ed operatori specializzati;
- Gestione di collegamenti analogici e digitali tramite la gateway satellitare mobile dedicata;

Supporto alla Sala Operativa Regionale

- Su richiesta di Regione Lombardia, gestione delle risorse strumentali di TLC, di proprietà di ARI, presenti nella Sala Operativa Regionale, al fine di assicurare la necessaria connettività, sia analogica che digitale, con i "Centri di Comando e Controllo" attivati sul territorio regionale e nazionale

(collegamenti di 1°e 2° livello), con la CMR eventualmente attivata, le infrastrutture "critiche" (esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, etc.) in Regione Lombardia, in caso di emergenza ed esercitazioni;

3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione, rilevata dalla marca temporale, al 31 dicembre 2020.

4 - RISORSE DELL'ORGANIZZAZIONE

4.1 - Risorse umane

Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti artt. 1 e 2, in occasione di emergenze, esercitazioni o altri interventi di livello regionale, nazionale o internazionale, ARI mette a disposizione di Regione Lombardia n. 8 volontari (6 volontari per le attività di colonna mobile e 2 per il presidio in sala operativa);

ARI, all'atto della sottoscrizione, comunicherà il nominativo di un referente e di un suo sostituto, che rappresenteranno il riferimento unico di Regione Lombardia per qualsiasi attività relativa alla presente convenzione.

In caso di attivazione, Regione Lombardia garantisce, ai sensi della normativa vigente, il riconoscimento dei benefici di legge per l'impiego dei volontari impiegati.

4.2 – Mezzi e Materiali

ARI, per l'espletamento delle attività di cui al punto 1, mette a disposizione mezzi e materiali di proprietà, ad eventuale integrazione di quelli assegnati in comodato d'uso alla stessa da Regione Lombardia.

L'elenco dei mezzi e materiali è riportato nell'allegato **Allegato a)**, parte integrante e sostanziale della convenzione; l'elenco potrà essere modificato con nota sottoscritta da entrambe le parti, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Al fine di garantire adeguata operatività ai mezzi e materiali assegnati e di proprietà, ARI si impegna a mettere a disposizione personale in possesso delle necessarie patenti di guida, abilitazioni o certificazioni.

5 - RISORSE REGIONALI

Per lo svolgimento delle attività previste agli artt. 1 e 2 della presente convenzione, Regione Lombardia mette a disposizione di ARI beni di proprietà regionale, mediante la stipula di appositi contratti di comodato d'uso, nei quali saranno riportate le modalità di impiego degli stessi.

L'elenco dei beni, riportato nell'**Allegato c)**, è parte integrante e sostanziale della convenzione; l'elenco potrà essere modificato d'intesa tra le parti per:

- nuove assegnazioni da parte di Regione Lombardia,
- revoca dell'assegnazione da parte di Regione Lombardia,
- indisponibilità dei mezzi e materiali assegnati per cause di servizio, usura, obsolescenza, o dismissione degli stessi.

ARI, sia su iniziativa propria, che su richiesta di altri enti, istituzioni o strutture appartenenti al sistema di protezione civile, potrà utilizzare i beni concessi in comodato, qualora non impiegati per conto di Regione Lombardia, esclusivamente per attività riconducibili alla protezione civile.

La richiesta di impiego dovrà essere inviata a Regione Lombardia, prima dell'utilizzo del bene, per iscritto, anche a mezzo e-mail semplice, e dovrà essere espressamente autorizzata.

6 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO

Regione Lombardia, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, come elencate agli artt. 1 e 2, assegna a ARI, per ciascuna delle seguenti voci, un contributo annuale, così determinato:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Contributo per ogni volontario messo a disposizione | euro 60 x mese |
| b. Contributo per la gestione di veicoli leggeri (< 35 q.li) | euro 3.000 cad |
| c. Contributo a forfait per disponibilità materiali | euro 3.000 |
| d. Cassa di emergenza | pari a euro 1.000 |

che ARI si impegna a mantenere disponibile, per consentire la mobilitazione immediata dei volontari e dei mezzi attivati in caso di emergenza, o esercitazione, per assicurare il pagamento delle seguenti spese:

- Spese autostradali,
- Spese di parcheggio,
- Spese per il carburante di mezzi ed attrezzature,
- Spese per il vitto dei volontari, per attività superiori alle 6 ore di servizio, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente,
- Spese per l'alloggio dei volontari, eventualmente comprensivi della prima colazione, in caso di assenza di sistemazioni rese disponibili dal sistema di protezione civile, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente,
- Spese per l'acquisto di biglietti ferroviari, navali o aerei per il trasporto di volontari, mezzi o attrezzature,
- Spese per la messa a disposizione di attrezzature specifiche di proprietà dell'organizzazione, necessarie allo svolgimento delle attività richieste e non inserite nell'Allegato a) alla presente convenzione,
- Spese riconducibili ad attività di protezione civile (emergenza, previsione, prevenzione, esercitazione e formazione), richieste da Regione Lombardia e non previste dalla presente convenzione,
- Altre spese, nell'ambito delle attività di protezione civile, richieste da ARI ed autorizzate da Regione Lombardia.

Al termine di ogni annualità, la somma della cassa di emergenza potrà essere impegnata, e quindi rendicontata, per gli scopi previsti dalla presente convenzione.

Il contributo regionale potrà essere utilizzato anche per assicurare l'impiego di personale dedicato alla gestione amministrativa ed organizzativa delle attività previste dalla convenzione, nonché per il conseguimento, da parte dei volontari dell'organizzazione, di patenti, abilitazioni e brevetti, finalizzati all'impiego di mezzi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

7 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

7.1 - Contributo di Regione Lombardia

Regione Lombardia, a riconoscimento delle attività descritte nella presente convenzione e secondo le modalità specificate al precedente art.6, assegna a ARI un contributo complessivo annuale pari ad euro 19.000 (diciannovemila).

7.2 - Modalità di liquidazione del contributo

I fondi assegnati, determinati come al precedente punto 7.1, verranno erogati con le seguenti modalità:

- Fino ad un massimo del 60% del contributo annuale assegnato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, e, successivamente, entro il 31 marzo del secondo anno di validità della convenzione stessa;
- La quota restante del contributo assegnato, alla presentazione della documentazione contabile attestante le spese sostenute, come descritto al successivo punto 7.3, che dovrà pervenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della documentazione di spesa; la liquidazione verrà disposta entro il 31 marzo dello stesso anno.

7.3 – Rendicontazione delle spese sostenute

ARI provvederà a rendicontare, a mezzo PEC o in posta ordinaria, a Regione Lombardia, **entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della documentazione contabile**, l'impiego del contributo assegnato.

Per la rendicontazione, dovrà essere inviato un prospetto analitico delle spese sostenute a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione contabile:

- fatture, ricevute e scontrini fiscali in originale cartaceo, o copia conforme,
- fatture elettroniche, inviate a mezzo PEC
- attestazioni dell'avvenuto pagamento (bonifici, estratti conto, ...).

8 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento della presente convenzione, il Foro competente è quello di Milano.

9 - SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente con marca temporale; le parti detengono copia dei *file* con le relative attestazioni di firma digitale; le spese per eventuali formalità di registrazione, nei casi d'uso, saranno a carico della parte che ne faccia richiesta.

ALLEGATI

- Allegato a) – Elenco di mezzi e di materiali di proprietà di ARI dedicati in via prioritaria alla colonna mobile regionale;
- Allegato b) – Elenco beni di proprietà regionale assegnati in comodato d'uso a ARI;

Per Regione Lombardia

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Civile

Andrea Zaccone

Per A.R.I Associazione Radioamatori italiani-Comitato Regionale Lombardia

Il Legale Rappresentante pro-tempore

Lorenzo Leo

Firma autografa sostituita da sottoscrizione digitale, ai sensi della normativa vigente